SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 162/L

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2001, n. **239.**

Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

01G0287

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 163

Ministero degli affari esteri

Tabelle esplicative adottate dalla Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (C.I.P.), nelle sessioni plenarie XXII (del giugno 1992), XXIII (del giugno 1994), XXIV (del giugno 1996), XXV (del giugno 1998), in attuazione della Convenzione Internazionale sul riconoscimento dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, firmata a Bruxelles il 1° luglio 1969.

01A5028

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 giugno 2001.

Ulteriori disposizioni per far fronte alle conseguenze del crollo verificatosi il giorno 11 novembre 1999 nella città di Foggia. (Ordinanza n. 3139).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 20 novembre 1999 e del 16 giugno 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 17 luglio 2000;

Vista l'ordinanza n. 3065 del 12 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 della luglio 2000;

Vista la richiesta di modifica dell'ordinanza numero 3065/2000 avanzata dagli eredi delle vittime del crollo dell'edificio di via Giotto n. 120 in Foggia;

Vista l'analoga richiesta avanzata dal sindaco di Foggia;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3065/2000 le parole «alla ricostruzione dell'edificio in viale Giotto, e», sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3065/2000 le parole «e ricostruzione dell'edificio sito in viale Giotto, n. 120», sono soppresse.

3. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3065/2000 è aggiunto il seguente comma: «5. Ai proprietari, loro eredi o aventi diritto, delle unità abitative dell'edificio di viale Giotto n. 120, andato distrutto l'11 novembre 1999, è concesso un contributo per la nuova costruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta fino ad un limite di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata in zona sismica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2001

Il Ministro: BIANCO

01A6614

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Scheibe Claudia, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» rilasciato in Germania il 2 settembre 1991 al fine dell'esercizio professionale in Italia di infermiere pediatrico;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto la legge 26 febbraio 1999, n. 42, riconcernente le «Disposizioni in materia di professioni sanitarie» e in particolare l'art. 4, comma 1 che ha reso i diplomi conseguiti in base alla pregressa normativa equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuta la corrispondenza dell'attività prevista da detto titolo comunitario con quella prevista dall'infermiere pediatrico in Italia;

Decreta:

Il titolo di «Kinderkrankenschwester» rilasciato in Germania il 2 settembre 1991 alla sig.ra Scheibe Claudia nata a Potsdam il 7 maggio 1972 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere pediatrico ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6686

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 aprile 2001.

Ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte con decorrenza 1° aprile 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;

Visto l'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento n. 3950/1992, concernente i quantitativi di riferimento globali spettanti a ciascuno Stato membro ed, in particolare, la lettera *b)* del relativo allegato che stabilisce i quantitativi di riferimento globali applicabili a decorrere dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79 recante «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero caseario»;

Visto l'art. 1, comma 8-*bis* della legge n. 79/2000 in base al quale il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/99, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Tenuto conto degli impegni assunti dal Governo in sede di conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, nella seduta della Camera dei deputati del 30 marzo 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 6 dicembre 2000;

Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo la tabella allegata, che tiene conto dei seguenti criteri:

a) quantitativi di latte prodotto e commercializzato dai produttori le cui aziende sono ubicate nel rispettivo territorio delle singole regioni, nel corso dei periodi 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000;

b) riduzioni dei quantitativi di riferimento disposte ai sensi della legge 24 febbraio 1995, n. 46, attualmente operanti detratte le riassegnazioni effettuate alle singole regioni in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 aprile 1999, n. 118.

2. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare ai produttori nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto secondo criteri dalle stesse deliberati. L'assegnazione ha effetto a decorrere dal periodo 2001-2002.

3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo e di cui al comma 2, dell'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

Art. 2.

1. I quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce, riduzioni od abbandoni effettuati ai sensi della normativa comunitaria e nazionale sono riattribuiti alle regioni od alle province autonome di Trento e di Bolzano cui afferiscono detti quantitativi le quali provvedono alla riassegnazione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 3.

1. I quantitativi eventualmente non assegnati ai produttori nei termini di cui ai precedenti articoli confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ne fanno richiesta, secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 143

TABELLA

Piemonte	17.928
Valle D'Aosta	648
Lombardia	83.592
Prov. aut. Bolzano	6.480
Prov. aut. Trento	2.592
Veneto	24.408
Friuli-Venezia Giulia	4.968
Liguria	216
Emilia-Romagna	36.072
Toscana	1.944
Umbria	1.296
Marche	1.080
Lazio	9.504
Abruzzo	1.944
Molise	1.728
Campania	5.400
Puglia	5.616
Basilicata	1.944
Calabria	1.296
Sicilia	3.024
Sardegna	4.320
TOTALE . . .	216.000

Quantitativi espressi in tonnellate

01A6688

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 aprile 2001.

Modifica della composizione dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1996, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1996, n. 100, con il quale è stato istituito — d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, con compiti di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli altri enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori ed attuatori degli interventi operativi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia scolastica;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 4 del citato decreto, limitatamente alla composizione dell'Osservatorio medesimo con riguardo alla partecipazione di personale facente parte del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 247, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto, altresì, il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, relativo alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero citato;

Preso atto delle modifiche delle attribuzioni e delle competenze intervenute nell'ambito della componente ministeriale a seguito dell'entrata in vigore della prefata normativa;

Considerato, in particolare, l'accorpamento nell'unica figura del direttore dell'ufficio scolastico regionale delle funzioni già svolte, nel precedente ordinamento, dal sovrintendente scolastico e dal provveditore agli studi;

Ritenuto, pertanto, di dover adeguatamente modificare, limitatamente a quanto di necessità, la composizione della sola parte ministeriale del citato organismo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa e per le motivazioni in essa indicate, il decreto ministeriale 18 aprile 1996, riportato in epigrafe è così modificato: art. 2, comma 1 «L'Osservatorio, presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, costituito presso il Dipartimento per i servizi nel territorio, Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio, è composto dal direttore generale della Direzione generale citata, con funzioni di vice presidente e dal dirigente dell'ufficio V della Direzione generale medesima che, in sua vece, lo presiede»; art. 2, comma 2 «due direttori degli uffici scolastici regionali, designati dal Ministero della pubblica istruzione», in luogo del «sovrintendente scolastico e provveditore agli studi», in precedenza contemplati; art. 4, comma 2 «Sono di supporto all'Osservatorio il servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica, nonché la Struttura tecnica di cui all'art. 6, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, citata in premessa, incardinata nell'ufficio V della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio, al quale sono affidate anche le attività di segreteria tecnico-amministrativa dell'Osservatorio medesimo».

Art. 2.

Restano integralmente confermate, in quanto compatibili, le altre disposizioni contemplate dal decreto ministeriale 18 aprile 1996, indicato in epigrafe.

Roma, 30 aprile 2001

Il Ministro: DE MAURO

01A6610

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.O. - Industria cartone ondulato, unità di Foggia. (Decreto n. 29785).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. I.C.O. - Industria cartone ondulato, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 14 settembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 13 marzo 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.O. - Industria cartone ondulato, con sede in Pescara, unità di Foggia, per un massimo di cinquantacinque unità lavorative per il periodo dal 13 settembre 2000 al 12 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 2000 con decorrenza 13 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6413

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tirinto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 maggio 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Tirinto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Tirinto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, via Gomenizza, 13, Roma, costituita in data 15 marzo 1949, con atto a rogito del notaio dott. Italo Gazzilli di Roma, iscritta al tribunale di Roma al n. 832/1949, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 e il dott. Marco Strabbioli, residente in Roma, via delle Tortore, 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6624

DECRETO 12 aprile 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Edil Pol Roma 92», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1997, con il quale la società cooperativa edilizia «Edil Pol Roma 92», con sede in Roma, è stata sciolta d'ufficio ai sensi del-

l'art. 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Marco Maria Tonale;

Vista la nota con cui il dott. Marco Maria Tonale comunicava le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sandro Forlingieri, con studio in via degli Aceri n. 61, Roma, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Edil Pol Roma 92», con sede in Roma, già sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 4 luglio 1997, in sostituzione del dott. Marco Maria Tonale, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6625

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tre Torri», in Bovino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 12 novembre 1998 eseguiti dall'U.N.C.I. nei confronti della società cooperativa edilizia «Tre Torri», con sede in Bovino (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Tre Torri», con sede in Bovino (Foggia), via Florestano Rossomandi n. 9, costitutita in data 19 dicembre 1970, con atto a rogito del notaio dott. Marano Delfino di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 29 dicembre 1970, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e legge n. 59/1992 e il rag. Donato Sciannameo, residente in Bari, via G. S. Poli n. 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6626

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Se.Co. - Cooperativa di servizi collettivi della riforma fondiaria di Laconia», in Laconia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 ottobre 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.Se.Co. - Cooperativa di servizi collettivi della riforma fondiaria di Laconia», in liquidazione, con sede in Laconia (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Se.Co. - Cooperativa di servizi collettivi della riforma fondiaria di Laconia», in liquidazione, con sede in Laconia (Bari), costituita in data 25 novembre 1953, con atto a rogito notaio Ferdi-

nando Rossi di Canosa di Puglia, omologato dal tribunale di Trani con decreto del 18 marzo 1954, iscritta al n. 1595 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Domenico Baldassarre, nato a Bari il 31 ottobre 1953 ed ivi domiciliato in via Carulli, 69, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6634

DECRETO 12 aprile 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Aiellese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Aielli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2000, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Aiellese - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Aielli (L'Aquila), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Attilio Mascioli;

Vista la rinuncia all'incarico del dott. Attilio Mascioli datata 6 febbraio 2001;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. D'Amato Antonio con studio in Avezzano (L'Aquila), alla via Vidimari n. 56 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Aiellese - Società cooperativa a responsabilità limitata», sede Aielli (L'Aquila), piazza Regina Margherita, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, con precedente decreto ministeriale 14 dicembre 2000, in sostituzione del dott. Attilio Mascioli.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6679

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Repubblica a responsabilità limitata», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione ispettiva del 7 giugno 2000, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Lecce, nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Repubblica a responsabilità limitata» con sede in Lecce;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile, e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Repubblica a responsabilità limitata», con sede in Lecce a viale Marche n. 16, costituita in data 5 ottobre 1984, con atto a rogito notaio dott. Vittorio Labriola di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce, con decreto 23 ottobre 1984, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e 18 della legge 59/1992 e il dott. Massimo Perrone con studio in Nardò (Lecce) in corso Galliano n. 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6680

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa gestioni a responsabilità limitata Co.Ges.Coop. r.l.», in Ariccia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 19 gennaio 2000, n. 22, con la quale iI tribunale di Velletri ha dichiarato lo stato di insolvenza della soc. coop.va «Cooperativa gestioni a responsabilità limitata Co.Ges. Coop. r.l.», con sede in Ariccia (Roma), in liquidazione, reg. impr. n. 8720;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa gestioni a responsabilità limitata Co.Ges.Coop. r.l.», con sede in Ariccia (Roma), in liquidazione, reg. impr. n. 8720 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 codice civile e l'avv. Rosa Romano nata a Roma il 23 giugno 1959 ed ivi residente in largo G. Rovani, 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6682

DECRETO 24 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Olcese S.p.a., già Cotonificio Olcese veneziano, unità di Cogno, Fiume Veneto e Novara. (Decreto n. 29791).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Olcese S.p.a., già Cotonificio Olcese veneziano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 27 aprile 2000 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Olcese S.p.a., già Cotonificio Olcese veneziano, con sede in Milano, unità di:

Cogno (Brescia), per un massimo di sedici unità lavorative;

Fiume Veneto (Pordenone), per un massimo di sessantasei unità lavorative;

Novara, per un massimo di centosessantanove unità lavorative,

per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6412

DECRETO 24 aprile 2001.

Estensione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.c.a.r.l. ANSA Agenzia nazionale stampa associata, unità di Roma e sedi periferiche collegate. (Decreto n. 29792).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998 con il quale è stato accertato lo stato di riorganizzazione aziendale, nonché è stato concesso il trattamento di pensionamento anticipato dal 21 maggio 1998 al 20 maggio 1999 della S.c.a.r.l. ANSA - Agenzia nazionale e stampa associata, sede di Roma e unità di Roma e sedi periferiche collegate, in favore di cinquanta lavoratori poligrafici;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2000 con il quale è stato accertato lo stato di riorganizzazione aziendale della predetta cooperativa per i successivi 12 mesi decorrenti dal 21 maggio 1999;

Visto il decreto direttoriale del 4 aprile 2000 con il quale è stata concessa la proroga del surrichiamato trattamento dal 21 maggio 1999 al 20 maggio 2000 in favore di venti lavoratori poligrafici;

Vista l'istanza del 21 luglio 2000, con la quale la società di cui trattasi, in accordo con le OO.SS., ha richiesto che il beneficio suddetto sia esteso ad ulteriori quarantadue lavoratori poligrafici, relativamente al periodo 21 maggio 1999 - 20 maggio 2000, già concesso con il citato decreto direttoriale del 4 aprile 2000;

Considerata che la suddetta richiesta è motivata dal fatto che l'azienda ha avuto l'esigenza di effettuare, per motivi organizzativi, nuovi investimenti ad integrazione ed a modificazione del processo di riorganizzazione originario, che ha creato una eccedenza di quarantadue unità poligrafiche, i cui requisiti per beneficiare del prepensionamento sono maturati entro la data del 20 maggio 2000, momento conclusivo del processo di riorganizzazione;

Visti gli accertamenti effettuati dal Servizio ispettivo, che hanno confermato quanto dichiarato dall'azienda in merito agli investimenti attuati nell'ambito del periodo in esame;

Ritenuto, pertanto, di estendere ai quarantadue lavoratori sopraddetti i benefici già disposti con il citato decreto direttoriale del 4 aprile del 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale intervenuta con i decreti ministeriali del 20 ottobre 1998 e del 3 aprile 2000, è estesa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, già concessa con il decreto direttoriale deI 4 aprile 2000, in favore di ulteriori quarantadue lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.c.a.r.l. ANSA - Agenzia nazionale stampa associata, sede in Roma, unità di Roma e sedi periferiche collegate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6411

DECRETO 26 aprile 2001.

Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno, unità di Maddaloni. (Decreto n. 29793).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 1999 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 2 settembre 1998 - 1° settembre 1999;

Visto il decreto direttoriale datato 28 maggio 1999 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 settembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza contenente la proroga del programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 2 settembre 1999 al 1° settembre 2000, della ditta S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 2 settembre 1999 al 1° settembre 2000, della ditta S.p.a Cementir - Cementerie del Tirreno, sede in Roma, unità di Maddaloni - Caserta.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6410

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Proposta industriale cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in Piancastagnaio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 27 dicembre 2000, nei confronti della società cooperativa «Proposta industriale cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Piancastagnaio (Siena), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Proposta industriale cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Piancastagnaio (Siena), n. 1578/83 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Gloria Rossi, nata a Siena il 6 luglio 1966, domiciliata in Montepulciano, con studio in via di Gracciano nel Corso n. 85, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6633

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio tra cooperative Asso Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 4 agosto 2000, nei confronti della società cooperativa «Consorzio tra cooperative Asso Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Torino, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio tra cooperative Asso Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Torino, n. 2483/1987 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile, e il dott. Ezio Bellora, nato a Torino il 29 aprile 1959, domiciliato in Torino con std. in via Pomba n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2001 n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6681

DECRETO 3 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Labor Asti - Società cooperativa a responsabilità limitata Labor Asti S.c.r.l., in Asti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 gennaio 2001 con il quale la società cooperativa «Consorzio Labor Asti - Società cooperativa a responsabilità limitata - Labor Asti S.c.r.l.», con sede in Asti, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Fabrizio Ummarino, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 5 febbraio 2001 con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ezio Bellora, nato a Torino il 29 aprile 1959, domiciliato in Torino con studio in via Pomba n. 29 è nominato commissario liquidatore della societa Cooperativa Consorzio Labor Asti - Società cooperativa a responsabilità limitata - Labor Asti S.c.r.l., con sede in Asti, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Fabrizio Ummarino, dimissionario.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella. *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6683

DECRETO 8 maggio 2001.

Agevolazioni contributive a favore dei soggetti di età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede a favore dei soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la facoltà di differire, a domanda, il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi alla iscrizione, per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente nelle predette gestioni;

Tenuto conto che, ai sensi del predetto art. 4, comma 16, della citata legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, l'importo dei predetti contributi deve essere versato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio, maggiorato del tasso di differimento da stabilirsi in misura pari alla media degli interessi sui titoli del debito pubblico;

Atteso che il suddetto art. 4, comma 16, della legge n. 449 e successive modificazioni, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la determinazione delle modalità di versamento dei contributi differiti, nonché la misura del tasso di interesse di differimento da applicare;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2000, con il quale si è provveduto a determinare il tasso di interesse di differimento per i soggetti che effettuano il versamento differito dei contributi a partire dall'anno 2000;

Considerato che per gli iscritti alle gestioni degli artigiani o degli esercenti attività commerciali sono previste particolari modalità di determinazione dell'importo

dei contributi dovuti a titolo di conguaglio sulla base dei redditi risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'IRPEF dell'anno di riferimento;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 aprile 2001, con la quale si comunica il tasso medio ponderato dei titoli di Stato per l'anno 2000;

Ritenuto che occorre provvedere a definire, anche per i soggetti che effettuano il versamento differito dei contributi a partire dall'anno 2001, il tasso dell'interesse di differimento;

Decreta:

Per i soggetti che si avvalgono della facoltà di differire il versamento dei contributi dovuti alle gestioni degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che effettuano, a partire dall'anno 2001, il versamento dei contributi differiti, il tasso d'interesse di differimento è pari al 4,07 per cento annuo.

Al predetto versamento si provvede mediante sedici rate trimestrali uguali e consecutive, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della denuncia ai fini IRPEF, relativa ai redditi dell'ultimo anno compreso nel differimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 102.

01A6639

DECRETO 10 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Casa e territorio (Beby coop.)», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Casa e territorio (già Beby coop.)» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nola Gianvincenzo, in data 24 luglio 1987, repertorio n. 22218, registro società n. 9729/1987, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30148/229898.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A6675

DECRETO 10 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Famiglia 2000», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Famiglia 2000», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Savastano Ettore, in data 16 marzo 1981, repertorio n. 2601, registro società n. 3737/1981, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26558/184979.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A6676

DECRETO 10 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arco dei Ginnasi», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2, legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Arco dei Ginnasi», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Di Giovine Roberto, in data 17 febbraio 1992, repertorio n. 5869, registro società n. 4185/1992, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33421/261032.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A6678

DECRETO 16 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.M.A.», in Badolato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'8 gennaio 1993 con il quale il sig. Priolo Antonio veniva nominato liquidatore della società cooperativa «C.M.A.», con sede in Badolato;

Visto che lo stesso, per come risulta dalla relazione ispettiva dell'11 agosto 2000, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative del 22 marzo 2001;

Decreta:

La dott.ssa Fragomeni Teresa, nata il 5 maggio 1963 e residente in Catanzaro, via Magenta, 29, è nominata liquidatore della società cooperativa «C.M.A.», con sede in Badolato, costituita con rogito notaio Edda Rao il 20 maggio 1981, repertorio n. 5345, registro società n. 2911, in sostituzione del liquidatore Priolo Antonio.

Catanzaro, 16 maggio 2001

Il direttore provinciale: MACCHIONE

01A6674

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Perla - Società cooperativa a r.l.», in Grezzana e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 29 gennaio 2001, nei confronti della società cooperativa «La Perla - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grezzana (Verona), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Perla - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grezzana (Verona), n. 6007/98 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Marialuisa Colonna Romano, nata a Padova il 13 giugno 1946, con studio in Padova, via Monte Solarolo n. 4/1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6632

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Camagna S.r.l.», in Monasterace e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 20 ottobre 1999, effettuata nei confronti della società cooperativa «Camagna S.r.l.», con sede in Monasterace (Reggio Calabria), in liquidazione, n. 1008 del registro società da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Camagna S.r.l.», con sede in Monasterace (Reggio Calabria), in liquidazione, registro società n. 1008, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Dante Nesci, nato a Caulonia (Reggio Calabria) il 18 maggio 1926, ivi residente in Strada XXVIII s.n.c., ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6631

DECRETO 24 maggio 2001.

Annullamento del decreto ministeriale del 12 marzo 2001, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ortolevante», in Stornarella.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 76 in data 12 marzo 2001 con il quale la società cooperativa «Ortolevante», con sede in Stornarella (Foggia), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Michele Ponziano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 2 in data 10 gennaio 2001, con la quale il tribunale di Foggia ha dichiarato il fallimento della nominata società;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 76 in data 12 marzo 2001, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6684

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Ol.Ma. - Cooperativa olivicoltori marchigiani - Società cooperativa a r.l.», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione gene-

rale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 14 febbraio 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.Ol.Ma. - Cooperativa olivicoltori marchigiani - Società cooperativa a r.l., con sede in Macerata, in liquidazione, n. 4248 del registro società, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Ol.Ma. - Cooperativa olivicoltori marchigiani - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Macerata, in liquidazione, come sopra indicata, registro società n. 4248, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Alberto Cavallaro, nato a Camerino (Macerata) il 6 agosto 1967, ivi residente in via C. Battisti n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6685

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Comunale Longianese - Società a r.l.», in Longiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Decreta:

Lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa «Edilizia Comunale Longianese», società a responsabilità limitata, con sede in Longiano, costituita per rogito notaio Decio F. Sabattini di Cesena in data 16 ottobre 1972, repertorio n. 3766, omologato dal tribunale di Forlì in data 16 novembre 1972, depositato in cancelleria il 16 dicembre 1972, iscritta nel registro società (ora registro delle imprese) al n. 5124, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative B.U.S.C. n. 1430/122752.

Forlì, 31 maggio 2001

Il direttore provinciale: DALMONTE

01A6677

DECRETO 31 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fontana - Società cooperativa agricola a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa, in Torremaggiore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 1° gennaio 2000 con il quale la dott.ssa Lucia Botticella è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Fontana - Società cooperativa agricola a r.l.», con

sede in Torremaggiore (Foggia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 7 aprile 1992;

Vista la nota pervenuta in data 29 maggio 2001 con la quale la dott.ssa Lucia Botticella ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Franco Orlando, nato a Nardò (Lecce) il 4 gennaio 1967, ivi residente in via Tarantina n. 107, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Fontana - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Torremaggiore (Foggia), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione della dott.ssa Lucia Botticella, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6929

DECRETO 31 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Ascoop - Società a responsabilità limitata», in Montecompatri e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 27 novembre 2000, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Ascoop - Società a responsabilità limitata», con sede in Montecompatri (Roma), in liquidazione, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Ascoop - Società a responsabilità limitata», con sede in Montecompatri (Roma), in liquidazione, n. 1725 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Antonio Di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957, con studio in Roma, via Antonio Cantore, 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6930

DECRETO 31 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.P.A. - Societa cooperativa a r.l.», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 27 dicembre 2000, nei confronti della società cooperativa «C.P.A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.P.A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze, n. 29797 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Renzo Dalle Vedove nato a Fucecchio (Firenze) il 16 marzo 1958 e domiciliato in Santa Croce sull'Arno (Pistoia), con studio in via Provinciale Francesca Sud n. 75, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6931

DECRETO 31 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Libraria e d'informazione a r.l.», in Ravenna.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 5 dicembre 1997 con il quale la società cooperativa di consumo «Libraria e d'informazione a r.l.», con sede in Ravenna, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Loris Baroni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 15 gennaio 2001 con la quale è stato comunicato il decesso del predetto commissario;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico Montanari, nato a Ravenna il 10 ottobre 1964, ed ivi domiciliato in via Badiali n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Libraria e d'informazione a r.l.», con sede in Ravenna, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Loris Baroni, deceduto.

Art. 2.

Al nuovo commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6932

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto della Filo Diretto Assicurazioni S.p.a., in Agrate Bianza. (Provvedimento n. 1873).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigi-

lanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Filo Diretto Assicurazioni S.p.a., con sede in Agrate Brianza, via Paracelso n. 14, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 15 marzo 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Filo Diretto Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Filo diretto assicurazioni S.p.a., con sede in Agrate Brianza, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 3.

Oggetto

Riformulazione dell'articolo in materia di esercizio dei rami: «La società ha per oggetto l'esercizio, ..., dell'assicurazione e della riassicurazione in tutti i rami danni previsti dal decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995, per i quali sia stata concessa l'autorizzazione dai competenti organi di vigilanza e di controllo, e delle attività a tale esercizio connesse, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale» (in luogo della precedente previsione statutaria: «La società ha per oggetto l'esercizio, ..., dell'assicurazione e della riassicurazione nel ramo assistenza, nonché in tutti gli altri rami danni previsti nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modifiche»).

Introduzione dell'espressione «purché non nei confronti del pubblico» in relazione alla possibilità, per la società, di compiere determinate operazioni funzionalmente connesse con l'oggetto sociale o utili per il suo raggiungimento.

Art. 5.

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Nuovo ammontare del capitale sociale: lire 12.000.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 3.500.000.000) diviso in n. 12.000.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna [aumento deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 luglio 1998 per L. 8.500.000.000, da eseguirsi entro il termine di cinque anni dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese].

Art. 7.

Convocazione delle assemblee

Riformulazione dall'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) soggetti preposti alla convocazione delle assemblee: estensione delle competenze anche al Presidente del Consiglio di amministrazione;

b) luoghi di convocazione delle assemblee, qualora fuori dalla sede sociale: «... purché nei paesi appartenenti alla UE o nella Confederazione Elvetica» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... altrove in Italia»);

c) termini di convocazione dell'assemblea ordinaria (ai fini dell'approvazione del bilancio): «... entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, osservate, in tal caso, le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legisaltivo n. 173 del 26 maggio 1997» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea in via ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale»).

Art. 11.

Consiglio d'amministrazione

Introduzione, in materia di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge, dalle norme speciali e dall'ISVAP.

Art. 12.

Cariche sociali

Sostituzione delle parole «e designare» (in luogo della precedente «a designare») nell'ambito delle competenze del Consiglio in tema di designazione di un segretario.

Art. 13.

Riunioni del consiglio di amministrazione

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) luoghi di riunione del Consiglio: «... presso la sede sociale o altrove, purché nei paesi appartenenti

alla UE o nella Confederazione elvetica» (in luogo della precedente previsione statutaria: «presso la sede sociale o altrove, purché nei Paesi della CEE ...»);

b) soggetti preposti alla convocazione del Consiglio: «La convocazione del Consiglio avviene a cura del presidente o di due consiglieri ... (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il Consiglio di amministrazione si riunisce ... su convocazione del presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due anninistratori o di due sindaci effettivi. In caso di assenza, del presidente più anziano di nomina, e a parità, di quello più anziano di età»);

c) modalità di convocazione del Consiglio in caso di urgenza: «La convocazione del Consiglio avviene ... con comunicazione inviata a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica (e-Mail) almeno un giorno prima» (in luogo della precedente previsione statutaria: «La convocazione del Consiglio avviene ... con telegramma almeno un giorno prima»).

Nuova disciplina in materia di:

a) modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio: anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti;

b) validità di costituzione del Consiglio anche in assenza di formale convocazione: presenze richieste e condizioni (trasposizione dell'*ex* art. 14, secondo comma, nel presente art. 13, ultimo comma).

Art. 14.

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

In materia di validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e di *quorum* deliberativi, sostituzione delle parole «intervento» e «intervenuti» (in luogo delle precedenti «presenza» e «presenti») e soppressione, dal testo, della disciplina preesistente in tema di deliberazioni concernenti l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in altre imprese o di rami aziendali.

Soppressione altresì del periodo relativo alla validità di costituzione del Consiglio pur in assenza di formale convocazione, in quanto trasposto nel precedente art. 13, ultimo comma.

Art. 15.

Poteri del Consiglio di amministrazione

Introduzione, ai sensi dell'art. 150 decreto legislativo n. 58/1998, dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di gestione di maggior rilievo: soggetti preposti e modalità.

Art. 18.

Compensi agli amministratori

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di possibilità, per gli amministratori, di far parte di organi amministrativi di altre società: «... purché non concorrenti di Filo Diretto Assicurazioni S.p.a. né di società direttamente o indirettamente da questa controllate; salvo che consti, in caso contrario, il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... ai sensi dell'articolo 2390 del codice civile»).

Nuova disciplina in materia di erogazione dei compensi agli amministratori: modalità.

Art. 19.

Direttore generale

Introduzione dell'espressione «... o gli amministratori a ciò delegati ...» in ordine all'estensione delle competenze, già del consiglio di amministrazione, in tema di nomina di uno o più direttori generali.

Art. 20.

Collegio sindacale

Nuova disciplina in materia di:

a) criteri di candidatura per la nomina dei sindaci: possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui alla vigente normativa;

b) decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162: con riferimento all'art. 1, comma 2, lettera *b)* e *c)*, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'oggetto sociale;

c) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale: effetti ed eccezioni;

d) nomina del presidente del Collegio sindacale: criteri e modalità;

e) possibilità per il Collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, se nominato: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6615

PROVVEDIMENTO 11 giugno 2001.

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Suditalia S.p.a. (Provvedimento n. 1876).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1988 con il quale la Suditalia S.p.a., con sede in Palermo è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4 lettera. *f)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'ISVAP;

Visto il provvedimento ISVAP del 25 maggio 1989 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della Suditalia S.p.a.;

Visto il provvedimento ISVAP n. 00185 del 1° marzo 1996 con il quale il predetto comitato è stato integrato a norma dell'art. 77 del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995;

Vista la nota in data 20 marzo 2001 con la quale sono state comunicate le dimissioni del presidente avv. Diego Ziino;

Nomina

il dott. Alberto Runza presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Suditalia S.p.a.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

dott. Alberto Runza, presidente;

Salvatore Costanzo;

dott. Mario Spigarelli.

Roma, 11 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6616

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 2001.

Rettifica al decreto rettorale n. 3882 del 19 marzo 2001, recante: «Modifiche allo statuto dell'Università Cattolica - Revisione note in calce alla Tabella "B" dello statuto».

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione nell'adunanza del 23 gennaio 2001, sull'opportunità di aggiornamento della tabella «B» del citato statuto;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2001;

Visto il decreto rettorale n. 3882 del 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2001;

Tenuto conto dell'errore materiale contenuto nel decreto rettorale n. 3882 del 19 marzo 2001, circa il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», essendo scaduta la convenzione per l'insegnamento di «cardiologia»;

Decreta:

Articolo unico

Il disposto del decreto rettorale n. 3882 del 19 marzo 2001 è rettificato come segue:

1) dove è scritto: «viene soppressa la nota n. 3 e aumentato a 56 il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia della facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli", essendo cessato il finanziamento dell'insegnamento di "neuropsichiatria infantile", con conseguente rinumerazione della nota successiva.», leggasi: «viene soppressa la nota n. 3 e aumentato a 57 il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia della facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli", essendo scaduta la convenzione per l'insegnamento di "cardiologia" e cessato il finanziamento dell'insegnamento di "neuropsichiatria infantile", con conseguente rinumerazione della nota successiva.»;

2) dove è scritto: «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" 56», leggasi: «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" 57».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 2001

Il rettore: ZANINELLI

01A6687

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 14 maggio 2001, n. **5.**

Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Agli Assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome

Ai Direttori dei servizi veterinari degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome

Ai Direttori generali delle aziende U.S.L. sindaci dei comuni d'Italia

Ai Direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali

Al Direttore dell'istituto superiore di sanità

Ai Presidi delle facoltà di medicina veterinari

Al Ministero dell'interno

Al Ministero dell'ambiente

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Al Ministero della pubblica istruzione

Ai Commissari di governo delle regioni e delle province autonome

Ai Prefetti della Repubblica

Al Comando Carabinieri N.A.S.

Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari - F.N.O.V.I. Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica - S.I.V.E.M.P.

Al Sindacato italiano veterinari liberi professionisti - S.I.V.E.L.P.

Alle Associazioni animaliste

Al Presidente dell'I.S.T.A.T

La legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, avviandosi verso il consuntivo del decimo anno, offre diversi aspetti di valutazione:

1) nonostante fosse previsto che le regioni dovessero recepire la legge 14 agosto 1991, n 281 «con propria legge entro sei mesi dall'entrata in vigore» della stessa e cioè entro il 28 febbraio 1992, soltanto recentemente si è registrato il completo adempimento della norma disposta, nel senso che alcune regioni hanno impiegato otto o nove anni per realizzare il risultato richiesto;

2) durante i primi anni di applicazione è stata sottovalutata l'importanza della legge, probabilmente a motivo del modesto supporto finanziario di cui la stessa era dotata e considerato che quasi tutti gli onerosi compiti ricadevano sulle Autorità territoriali le quali, nel frattempo, lamentavano difficoltà economiche anche per altre incombenti attività sociali e si rifligiavano dietro l'equivoco, allora non ancora chiarito, delle competenze tra i comuni e le ASL, che in verità si prestavano ad ambigue interpretazioni

3) l'eccessiva proliferazione canina, determinata dalla riproduzione naturale dei cani liberi e vaganti incontrollabile ed incontrollata, ha notevolmente incrementato il randagismo. Questa realtà ha indotto gli amministratori locali a ricercare soluzioni alternative individuate nell'ipotesi del cosiddetto «cane di quartiere». In concreto sì tratta di catturare i cani randagi, curarli, tatuarli, sterilizzarli e reimmetterli nello stesso territorio dal quale sono stati prelevati; con l'obiettivo che detti cani hanno la possibilità di sopravvivere, in relazione alla loro notevole capacità di adattamento e considerato il fatto che la gente del quartiere, non dovendosi attribuire l'onere della responsabilità della proprietà del cane, si adopererà per procurare al tradizionale amico dell'uomo i parametri minimi di convivenza: alimenti e alloggio di fortuna;

4) quest'ultima ipotesi, per quanto raccomandata da parte delle Autorità regionali e nazionali, non appare tuttavia risolutiva, soprattutto quando il numero dei cani nel quartiere è rilevante Nè può essere assunta come misura definitiva, perché comunque non consente il raggiungimento dell'obiettivo sancito dalla legge in parola, cioè l'eliminazione del randagismo: essa rappresenta tuttavia un rimedio necessario, ma temporaneo per evitare il dilatare del fenomeno;

5) dal 1995, dopo circa quattro anni di disattenzione quasi generalizzata che ha provocato il sopraenunciato incremento del randagismo canino, fortemente incidente nel determinismo del degrado igienico-ambientale, si è assistito ad un graduale miglioramento della situazione in relazione all'efficacia dei positivi esempi posti in essere da alcune amministrazioni regionali ed in rapporto all'aumento del finanziamento della legge, cui è corrisposto un altrettanto valido impegno economico delle regioni;

6) da un'indagine conoscitiva, effettuata sulla base dei dati economici disponibili al 31 dicembre 1998, emergono i seguenti significativi risultati:

A. il finanziamento statale interamente ripartito fra le regioni e le province autonome dal 1991 al 1998 corrisponde a lire 41.725 milioni, di cui è stato utilizzato e speso il 30% circa, pari a lire 12.512 milioni;

B. il finanziamento regionale complessivamente messo a disposizione per le attività concernenti l'applicazione della legge 281/1991 durante lo stesso periodo di otto anni, corrisponde a lire 57.885 milioni, di cui è stato utilizzato e speso il 92% circa, pari a lire 53.148 milioni;

C. i 65.660 milioni di lire complessivamente utilizzati e spesi nel periodo 1991-1998 sono stati così impiegati:

l'81,7% circa, pari a lire 53.660 milioni, è stato impiegato per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione dei canili nonché per il mantenimento dei numerosi cani randagi ivi rifugiati;

il restante 18,3% circa, pari a L. 12.000 milioni è stato impiegato per corrispondere alle esigenze delle attività di seguito indicate con i relativi importi:

a) anagrafe canina lire 2.300 milioni;

b) cattura, trasporto e sterilizzazione dei cani lire 2.500 milioni;

c) strutture ambulatoriali utilizzate per la sterilizzazione dei cani lire 2.700 milioni;

d) convenzioni con associazioni per soccorso, cura degli animali e per sterilizzazione delle colonie feline lire 2.000 milioni

e) indennizzi per danni causati dai cani randagi lire 1.500 milioni;

f) programma di educazione e formazione lire 1.000 milioni.

Soprattutto quest'ultima voce (punto *f)* appare carente, ma si ha motivo di ritenere che l'attività degli anni 1999 e 2000, durante i quali i finanziamenti statali oltre ad incrementarsi di altri L. 5.200 milioni hanno registrato una più larga percentuale di utilizzazione, faccia registrare risultati più favorevoli e ciò anche in relazione agli ulteriori finanziamenti regionali ed al recepimento dei concetti operativi affermati con l'atto di indirizzo e coordinamento della Conferenza unificata: provvedimento 18 marzo 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbilca italiana del 14 aprile 1999 n. 87, serie generale;

7) in tale provvedimento sono indicati gli obiettivi prioritari della legge che si coglie l'occasione per riaffermare, perché costituiscono ancora oggi punti irrinunciabili della complessa ed impegnativa programmazione rivolta alla tutela degli animali d'affezione:

l'anagrafe dei cani corrisponde all'esigenza nazionale della massima trasparenza ai fini anche di consentire l'immediata identificazione di tutti i cani del territorio per le esigenze sanitarie e pertanto deve essere realizzata, come ormai da ogni parte del territorio è stato accettato, con i più moderni criteri informatici e quindi con l'uso del microchip leggibile da ogni appropriato sito nazionale, attraverso l'utilizzazione avvolgente dell'informatica offerta da «internet»;

la sterilizzazione dei cani randagi nell'ambito di strutture organizzative delle ASL o attraverso convenzioni con ambulatori privati o liberi professionisti, adeguatamente coinvolti in questa operazione, dovrà tradursi in un intervento socio-ambientale di grande efficacia, quasi un risveglio di cultura basata su principi e comportamenti di autentica civiltà. Gli interventi di sterilizzazione vanno stimolati anche relativamente ai cani di proprietà per evitare il proliferare della popolazione canina che non sempre trova accoglienza nel rapporto di coabitazione uomo-cane, rapporto ormai ineludibile per le sue implicazioni sanitarie, sociali, etologiche, alimentari e di responsabilità del detentore verso la società organizzata;

la prevenzione del randagismo, alla quale va rivolta la massima attenzione utilizzando tutte le forme e le strutture sopra descritte, oltre che come necessità di tutela igienico-ambientale, va anche considerata come deterrente all'abbandono ed al maltrattamento dei cani nonché per contrastare l'uso dei cani randagi stessi per attività che non si fa sforzo a definire delinquenziali;

8) ogni anno, in occasione della riunione tecnica organizzata presso questo Ministero della sanità ai fini di valutare il consuntivo dell'attività svolta sul territorio, con riferimento all'utilizzazione del finanziamento statale dell'anno precedente ed ai fini della determinazione dello stesso per l'anno in corso sulla base dei criteri indicati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1992, alcuni rappresentanti regionali hanno lamentato l'incongruità del criterio di ripartizione, giudicato prevalentemente ancorato a dati teorici, mentre si è auspicata una revisione dello stesso. Nella riunione dei rappresentanti tecnici regionali, realizzata il 20 marzo 2001, si è sottoposta alla valutazione degli stessi il nuovo criterio di ripartizione, da tutti condiviso, di seguito riportato:

il finanziamento nazionale, previsto a regime di lire 2.600 milioni, continuerà ad essere ripartito secondi i parametri del citato decreto, mentre la parte eccedente che ha integrato il finanziamento stesso (lire 4.400 milioni per il 2001, lire 3.400 milioni per il 2002 e lire 3.400 milioni per il 2003) sarà ripartita, previa l'emanazione di un nuovo decreto di concerto con il Ministero del tesoro e sentita la Conferenza Stato-regioni, facendo riferimento a progetti-obiettivi di livello regionale. Detti progetti devono in parte essere finanziati da ciascuna regione, la quale ne curerà gli aspetti organizzativi, operativi, della responsabilità di spesa e di garanzia del risultato che può anche essere conseguito in un periodo biennale o triennale.

In merito ai criteri riguardanti la gestione dei canili comunali, in considerazione dell'articolo 2, comma 11 e dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 281, nonché della recente pronuncia interpretativa del Consiglio di Stato (NRG 5022/1999) secondo la quale la legge 281/1991 non intende attribuire una riserva esclusiva, nelle convenzioni concesse dai comuni alle associazioni animaliste nella gestione dei canili e dei rifugi, vengono assunte le seguenti considerazioni: nel rispetto delle affermazioni del Consiglio di Stato e ferma restando l'assunzione in proprio, da parte dei comuni dei relativi oneri di legge, si ritiene che la legge 281/1991 debba essere interpretata considerando i principi generali stabiliti dall'articolo 1, secondo il quale «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente». Partendo da tale considerazione, il criterio dell'economicità che legittima la scelta della concessione della gestione dei canili da parte dei comuni, non deve essere valutato unicamente come criterio economico ma deve essere inteso in riferimento al citato articolo 1, in sostanza l'economicità deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi

garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo. Pertanto l'articolo 2, comma 11 e l'articolo 4, comma 1, della legge 281 devono essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali.

Roma 14 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

01A6453

CIRCOLARE 14 maggio 2001, n. **6.**

Applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezioni degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Agli Assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome

Ai Direttori dei servizi veterinari - Assessorati alla sanità

Ai direttore dell'Istituto superiore di sanità

Ai magnifici rettori delle Università

Ai Direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Al Presidente della Farmindustria

Al Presidente del C.N.R.

Al Presidente dell'ENEA

Alle Associazioni animaliste

Ai Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Al Ministero dell'ambiente

Al Ministero dell'interno

Al Ministero degli affari esteri

Al Ministero della difesa

Ai Prefetti della Repubblica

Ai Commissari di governo delle regioni e delle province autonome

Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari - F.N.O.V.I.

Al Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica - S.I.V.E.M.P.

Al Sindacato italiano veterinari liberi professionisti - S.I.V.E.L.P.

Al Comando Carabinieri N.A.S.

Al Presidente dell'I.S.T.A.T.

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in attuazione della direttiva 86/609/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, ha profondamente modificato le regole sull'utilizzazione degli animali nella sperimentazione.

Tale decreto è in perfetta coerenza con le norme penali vigenti, laddove è attribuito carattere di eccezionalità a tutto il sistema delle disposizioni che rendono lecita la sperimentazione animale. La normativa che deroga la tutela ed il benessere animale è confinata entro limiti e condizioni ben definite fuori dalle quali si configura l'illecito penale.

Le difficoltà applicative, legate alle numerose innovazioni dello stesso decreto legislativo, hanno reso necessaria l'emanazione di alcune circolari: n. 32 del 26 agosto 1992, n. 17 del 5 maggio 1993, n. 18 del 5 maggio 1993, n. 8 del 22 aprile 1994, n. 600.10.24495/SP/4439 dell'11 marzo 1999.

Tra gli obiettivi prioritari ed irrinunciabili del decreto legislativo 116/1992, relativamente ai quali è richiesta una particolare attenzione agli utilizzatori degli animali destinati alla ricerca, risultano:

a) la tutela del benessere degli animali destinati alla sperimentazione anche attraverso la verifica e l'ottimizzazione dei requisiti degli ambienti di stabulazione;

b) l'applicazione dell'anestesia generale o locale su tutti gli animali sottoposti ad esperimenti;

c) la riduzione del numero di animali utilizzati o da utilizzare nella sperimentazione, anche attraverso la verifica preliminare dell'esistenza di metodi sperimentali alternativi all'utilizzazione degli animali;

d) l'utilizzazione nella sperimentazione della specie animale con il più basso sviluppo neurologico;

e) la richiesta delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 116/1992, articoli 12, 8 e 9, soltanto nei casi di assoluta necessità e con l'impegno di osservare le regole previste dal decreto stesso;

f) la rigida attuazione del disposto secondo cui un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti;

g) gli obiettivi sopra enunciati nei punti *a-f* valgono particolarmente anche per l'utilizzo di animali a scopo didattico, disciplinato dal punto 3 dell'articolo 8 del D.Lgs. in argomento. Pertanto si ritiene di dovere insistere sulla necessità che qualunque richiesta di utilizzo di animali a scopo didattico sia preceduta da un'attenta e documentata ricerca bibliografica, in ordine ai metodi alternativi, effettuata dall'Istituto interessato e basata sui più moderni sistemi di comunicazione, ivi compreso «Internet». Ove possibile si raccomanda l'utilizzazione dell'animale morto anziché dello stesso anestetizzato;

h) il rispetto delle condizioni previste nella «Nota» alla tabella 6 dell'allegato II (articolo 5 del decreto legislativo 116/1992) nella quale è detto: «La permanenza di gatti nelle gabbie dovrebbe essere rigorosamente limitata» e nella «Nota» alla tabella 7 del

medesimo allegato nella quale è detto: «I cani non dovrebbero rimanere in gabbia più a lungo di quanto strettamente necessario ai fini dell'esperimento»;

i) l'applicazione della facoltà conferita al medico veterinario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del più volte citato decreto, di assumere la decisione di mantenere in vita gli animali al termine dclla sperimentazione, con conseguente applicazione dell'istituto dell'affidamento in adozione, sempreché le condizioni di salute degli animali lo consentano e allorquando pervengano richieste di affido in adozione da parte di associazioni animaliste, di privati o di comuni;

i) l'invio dei dati contenuti nei registri in cui sono annotati tutti gli animali utilizzati nella sperimentazione, ai fini di consentire un'esatta valutazione dell'utilizzazione degli animali nella ricerca, che risulti perfettamente giustificata relativamente alle reali necessità nonché al fine di potere corrispondere alle richieste di reciproche informazioni sull'argomento anche a livello internazionale e comunitario.

Si rende, tra l'altro, opportuno definire compiutamente la portata dell'espressione «possono essere» dell'articolo 4 del decreto in argomento, che è da intendersi nel senso che debbono porsi in essere tutte le procedure per l'attuazione positiva dell'articolo stesso. Di conseguenza in ogni attività di ricerca deve essere dimostrata l'impossibilità di ricorrere ad altri metodi scientificamente validi alternativi all'impiego di animali.

Si conferma pertanto che a quest'ultimo aspetto menzionato, anche nel corrente anno 2001 sarà dedicata una particolare e vigile attenzione da parte degli uffici competenti: Ufficio X della Direzione generale alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria e Servizio qualità della sicurezza per la sperimentazione animale dell'Istituto Superiore di Sanità. Al riguardo saranno oggetto di attento esame le segnalazioni tecniche che perverranno dal mondo della ricerca e/o dalle organizzazioni animaliste.

Roma, 14 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

01A6454

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE

Attivazione della sezione staccata di Livorno

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Omissis);

DISPONE

quanto segue:

Dal giorno 25 giugno 2001 sono attivate le segreterie della sezione staccata di Livorno, che risulterà composta dalle sezioni X, XIV e XXIII di questa Commissione.

Dalla data indicata le predette segreterie espleteranno i servizi di ricezione degli atti relativi ai procedimenti ricadenti nella competenza della sezione staccata (eccettuati, soltanto, gli atti che debbano essere sottoposti all'esame del presidente della commissione regionale), nonché ogni altro servizio amministrativo inerente ai procedimenti di competenza della sezione staccata od al personale — togato od amministrativo — in servizio presso la sezione.

L'insediamento dei giudici assegnati alla sezione staccata avverrà il giorno 7 luglio 2001.

La competenza della sezione staccata comprenderà gli appelli proposti contro le sentenze della commissione tributaria provinciale di Livorno, i giudizi di revocazione o di ottemperanza relativi a proprie sentenze ed i procedimenti, già radicati presso il giudice tributario di primo grado di Livorno, per i quali sia intervenuto rinvio dalla Corte suprema di cassazione o dalla commissione tributaria centrale.

I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione ex art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 seguiranno il criterio territoriale stabilito per i giudizi di merito.

Il presidente coordinatore provvederà all'assegnazione — a ciascuna delle tre sezioni — dei procedimenti (per i quali oggi non sia stata ancora operata l'assegnazione ad una sezione) osservando un criterio automatico di rotazione secondo il numero d'iscrizione sul registro generale. Egli adotterà, inoltre, ogni opportuna iniziativa atta a prevenire od eliminare eventuali inconvenienti emersi nella preparazione e nello svolgimento delle udienze e degli adempimenti relativi. Ogni irregolarità nel funzionamento delle sezioni e nella condotta dei giudici sarà comunicata al presidente della commissione.

Il coordinatore trasmetterà semestralmente una relazione sull'attività svolta dalla sezione staccata, formulando — se del caso — proprie osservazioni e proposte.

Il calendario delle udienze, predisposto dai Presidenti di sezione, verrà valutato dal presidente coordinatore e poi trasmesso al presidente della commissione, al fine di verificare la compatibilità del numero delle udienze con la situazione strutturale ed organizzativa della sezione staccata.

Il dirigente delle segreterie della commissione tributaria regionale provvederà al tempestivo completamento dell'installazione delle attrezzature informatiche in modo che la sede centrale e la sezione staccata fruiscano di un unico supporto informatico.

Il dirigente procederà, altresì, all'adozione di ogni provvedimento occorrente per il corretto funzionamento delle segreterie ed ai fini del coordinamento fra i servizi centrali e quelli distaccati, oltre che per il funzionamento provvisorio di tali servizi, con modalità diverse da quelle ordinarie ove il coordinamento informatico non fosse ancora operativo il giorno 25 giugno 2001.

Il presente decreto verrà comunicato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, alla direzione regionale di Firenze dell'Agenzia delle entrate, ai giudici assegnati alla sezione staccata di Livorno e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a cura del dirigente delle segreterie, per la parte dispositiva.

Firenze, 19 giugno 2001

Il presidente: NICOSIA

01A7082

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seledie»

Estratto decreto n. 284 del 24 maggio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SELEDIE, anche nelle forme e confezioni:

«11.400 UI Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,6 ml; «11.400 UI antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,6 ml; «11.400 UI antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml; «15.200 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,8 ml; «15.200 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettasile» 6 siringhe preriempite 0,8 ml; «15.200 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml; «19.000 UI antixa/1 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 1 ml; «19.000 UI antixa/1 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 1 ml; e «19.000 UI antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, galleria Passarella n. 2, Italia, codice fiscale n. 02301090169.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «11.400 UI antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,6 ml;

A.I.C. n. 034668018 (in base 10), 111ZHL (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini dello fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville - Francia, 1, rue de L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 11.400 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazione iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisito agli atti).

Confezione: «11.400 U.I. Antixa/0,6 ml soluzione iniettasile» 6 siringhe preriempite 0,6 ml;

A.I.C. n. 034668020 (in base 10) 111ZHN (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville - Francia, 1, rue de L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 11.400 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazione iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «11.400 U.I. Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml;

A.I.C. n. 034668032 (in base 10) 111ZJO (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville - Francia, 1, rue de L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 11.400 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazione iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «15.200 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,8 ml;

A.I.C. n. 034668044 (in base 10), 111ZJD (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville - Francia, 1, rue de L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 15.200 U.I.;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazione iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «15.200 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,8 ml.

A.I.C. n. 034668057 (in base 10), 111ZJT (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville - Francia, 1, rue de L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 15.200 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazione iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «15.200 U.I. Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml;

A.I.C. n. 034668069 (in base 10), 111ZK5 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville - Francia, 1, rue de L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 15.200 U.I.;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazione iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «19.000 U.I. Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 1 ml:

A.I.C. n. 034668071 (in base 10), 111ZK7 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville - Francia, 1, rue de L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 19.000 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazione iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «19.000 U.I. Antixa/1 ml soluzione iniettasile» 6 siringhe preriempite 1 ml.

A.I.C. n. 034668083 (in base 10), 111ZKM (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville - Francia, 1, rue de L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 19.000 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazione iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «19.000 UI Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml;

A.I.C. n. 034668095 (in base 10), 111ZKZ (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville - Francia, 1, rue de L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 19.000 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazione iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle trombosi venose profonde.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6878

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fraxiparina»

Estratto decreto n. 288 del 24 maggio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FRAXIPARINA anche nelle forme e confezioni:

«11.400 UI Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,6 ml; «11.400 UI Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,6 ml; «11.400 UI Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml; «15.200 UI Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,8 ml; «15.200 UI Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,8 ml; «15.200 UI Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml; «19.000 UI Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 1 ml; «19.000 UI Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 1 ml; «19.000 UI Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml», alle condizioni e/con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano , via Messina, 38, c.a.p. 20154, Italia, codice fiscale 06685100155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «11.400 UI Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,6 ml - A.I.C. n. 026736140 (in base 10) OTHXJD (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *A)* comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame De Bondeville - Francia, 1, Rue De L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 11.400 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «11.400 U.I. Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,6 ml - A.I.C. n. 026736153 (in base 10) OTHXJT (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *A)* comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame De Bondeville - Francia, 1, Rue De L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 11.400 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «11.400 U.I. Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml - A.I.C. n. 026736165 (in base 10) 0THXK5 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *A)* comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame De Bondeville - Francia, 1, Rue De L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: nadroparina calcica 11.400 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «15.200 UI Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,8 ml - A.I.C. n. 026736177 (in base 10) OTHXKK (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *A)* comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame De Bondeville - Francia, 1, Rue De L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 15.200 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «15.200 UI Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,8 ml - A.I.C. n. 026736189 (in base 10) 0THXKX (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *A)* comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame De Bondeville - Francia, 1, Rue De L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 15.200 U.I.;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «15.200 UI Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml - A.I.C. n. 026736191 (in base 10) 0THXKZ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *A)* comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame De Bondeville - Francia, 1, Rue De L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 15.200 U.I.;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «19.000 UI Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 1 ml - A.I.C. n. 026736203 (in base 10) OTHXLC (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *A)* comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame De Bondeville - Francia, 1, Rue De L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 19.000 U.I.;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: 19.000 U.I. Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 1 ml - A.I.C. n. 026736215 (in base 10) OTHXLR (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *A)* comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame De Bondeville - Francia, 1, Rue De L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 19000 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «19.000 UI Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml - A.I.C. n. 026736227 (in base 10) OTHXM3 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *A)* comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie stabilimento sito in Notre Dame De Bondeville - Francia, 1, Rue De L'Abbaye (produzione prodotto finito).

Composizione: 1 siringa preriempita:

principio attivo: Nadroparina calcica 19.000 UI;

eccipienti: calcio idrossido soluzione o acido cloridrico diluito - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle trombosi venose profonde.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6877

COMUNE DI CADORAGO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cadorago (Como) ha adottato la seguente deliberazione n. 23 del 21 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis) di confermare l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento e di dare atto che l'addizionale stessa è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili.

01A6910

COMUNE DI CANDIDONI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Candidoni (Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione n. 24 del 3 aprile 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis) è stata determinata l'addizionale all'IRPEF, di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per l'anno 2001, nella misura di punti 0,5 percentuali.

01A6911

COMUNE DI CAPOLONA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Capolona (Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione n. 47 del 31 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis) è stata adottata l'addizionale IRPEF per il 2001 nella misura di ulteriori 0,1 punti percentuali per un totale di 0,5 per cento.

01A6912

COMUNE DI CRISPIANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Crispiano (Taranto) ha adottato la seguente deliberazione n. 70 del 15 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di applicare, con decorrenza dal 2001, l'ulteriore aumento dello 0,10 per cento dell'addizionale IRPEF, in aggiunta a quella già applicata per gli anni 1999 e 2000, *(omissis).*

01A6913

COMUNE DI DOMANICO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Domanico (Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura del 0,2 per cento punti percentuali.

01A6914

COMUNE DI FORANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Forano (Rieti) ha adottato la seguente deliberazione n. 10 del 30 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2. Di stabilire in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001, incrementando pertanto di 0,2 punti percentuali l'aliquota vigente nell'anno 2000.

01A6915

COMUNE DI MEZZANEGO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Mezzanego (Genova) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 14 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Determinare, per l'anno 2001, la variazione dell'aliquota comunale di compartecipazione all'addizionale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento.

(Omissis).

01A6916

COMUNE DI PIZZO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pizzo (Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione n. 36 del 29 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001.

01A6917

COMUNE DI RADICONDOLI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Radicondoli (Siena) ha adottato la seguente deliberazione n. 15 del 29 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2. Di istituire con decorrenza 1° gennaio 2001 l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento.

01A6918

COMUNE DI ROLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Rolo (Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione n. 94 del 20 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2001 l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento.

01A6919

COMUNE DI SAMONE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Samone (Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 9 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2. Di precisare che dal 1º gennaio 2001 l'aliquota all'addizionale comunale IRPEF è confermata nella misura dello 0,3 per cento, da applicarsi con le modalità stabilite nel decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (aliquota anno 1999: 0,2 per cento + aliquota anno 2000: 0,1 per cento).

3. Di dare atto che per l'anno 2001 viene stabilita aliquota zero.

01A6920

COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 9 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,2 per cento.

01A6921

COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Sossio Baronia (Avellino) ha adottato la seguente deliberazione n. 12 del 31 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis) di istituire per l'anno 2001 l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 punti percentuali.

01A6922

COMUNE DI USELLUS

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Usellus (Oristano) ha adottato la seguente deliberazione n. 10 del 12 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di variare l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 applicando l'ulteriore misura dello 0,1 punti percentuali.

01A6923

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651144/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77